

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m., Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA);
- Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l'art. 33;
- Richiamato il D.R. n. 2441 del 3.6.2021, emanato in esito alle votazioni telematiche ordinarie, per l'approvazione degli atti e la nomina dei rappresentanti degli studenti, per il mandato dall'1.11.2021 al 31.10.2023, nei consigli dei corsi di studio (CCS) affidati ai dipartimenti;
- Richiamato il proprio decreto del 14.04.2023 per l'indizione delle elezioni suppletive della rappresentanza studentesca nel Consiglio del corso di laurea in Chimica, per il mandato decorrente dalla data del presente decreto fino al 31.10.2023, svoltesi in modalità telematica tramite l'utilizzo della piattaforma *i-Voting*, il giorno 26.04.2023 e per la costituzione del seggio elettorale virtuale;
- Richiamato il verbale del seggio elettorale virtuale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a scrutinio segreto il giorno 26.04.2023.

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli atti del seggio elettorale virtuale relativo allo svolgimento delle elezioni telematiche suppletive della rappresentanza studentesca nel Consiglio di corso di studio/di laurea in Chimica, dai quali risulta:

I rappresentanti da eleggere (eligendi) sono pari a n. 4 come stabilito nel decreto di indizione.	
Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio	n. 332
Votanti	n. 29
Percentuale dei votanti	9%
Schede bianche	n. 12
Schede valide (voti attribuiti al nominativo di un elettore)	n. 17

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE
(a parità di voti prevale il votato con minore anzianità anagrafica,
come stabilito dall'art. 24, comma 2, lett. d, del RGA)

N.	cognome e nome	data di nascita	corso di studio	Totale voti
1.	Trevia Riccardo		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	6
2.	Corrado Nicola		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	5
3.	Pulice Luca		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	2
4.	Rossi Alberto		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	1
5.	Romei Federica		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	1
6.	Beltrame Carlo		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	1
7.	Acerbi Carlotta		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	1

Sono proclamati eletti i seguenti studenti

N.	cognome e nome	data di nascita	corso di studio	Totale voti
1.	Trevia Riccardo		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	6
2.	Corrado Nicola		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	5
3.	Pulice Luca		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	2
4.	Rossi Alberto		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	1

RISULTANO NON ELETTI (e possono essere nominati in sostituzione)

N.	cognome e nome	data di nascita	corso di studio	Totale voti
1.	Romei Federica		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	1
2.	Beltrame Carlo		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	1
3.	Acerbi Carlotta		CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	1

Art. 2

Gli studenti proclamati eletti nel precedente articolo sono nominati rappresentanti nel consiglio del Consiglio del corso studio/di laurea in Chimica, per il periodo decorrente dalla data del presente decreto fino al 31.10.2023 o, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi (per un massimo di 45 giorni).

In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti, subentra il primo dei non eletti nella graduatoria.

Il subentrante completa il mandato del rappresentante cessato.

Qualora non siano possibili sostituzioni per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria non è infirmata la valida costituzione dell'organo collegiale, ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto e si procede a indire elezioni suppletive qualora si verifichino le situazioni previste dall'art. 33, comma 4, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni¹.

¹ Il direttore di dipartimento indice: a) una elezione suppletiva obbligatoria dopo il verificarsi, nel corso del mandato, della prima cessazione non sostituibile; b) una elezione suppletiva obbligatoria, anche successiva alla prima, quando la rappresentanza in un CCS si sia azzerata a seguito della cessazione di tutti i rappresentanti; c) votazioni suppletive

Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo, nel sito web del dipartimento, reso noto tramite posta elettronica ai nuovi rappresentanti nominati e agli altri elettori, trasmesso al rettore (alla e-mail: elezioni@unige.it) e al preside, al coordinatore del corso di studio/di laurea al pari dei recapiti dei rappresentanti nominati, e conservato in originale agli atti del dipartimento.

IL DIRETTORE²

<p><i>Referente per la procedura, incaricato dal direttore:</i> <i>.Silvia Ottonello.....e-mail: silvia.ottonello@unige.it</i></p>
--

nel caso di ulteriori cessazioni non sostituibili, previa sua valutazione discrezionale oppure a seguito della richiesta scritta di almeno cinque iscritti ai corsi del CCS carente.

² *Si ricorda che, ai sensi del Codice per l'amministrazione digitale, il documento deve essere firmato digitalmente (formato Pades), previa trasformazione del file word in formato PDF/A.*